

# Sui «nuovi» delitti ambientali e sui «vecchi» problemi delle incriminazioni ambientali (parte prima)

✓ Alberta Leonarda Vergine

## Delitti ambientali e codice penale

Siamo vecchi del mestiere, ma riusciamo ancora a stupirci.

E come sarebbe possibile, infatti, non rimanere stupiti (perplexi?) valutando le ultime vicende in tema di reati/delitti ambientali che, in questi mesi, hanno vivacizzato le cronache anche giornalistiche, accompagnate spesso da toni un pò troppo trionfalistici o eccessivamente radicali (1).

Per giustificare l'iniziale affermazione è necessario seguire la cronologia dei fatti partendo da lontano (ma non troppo) e anticipando come, avendo, fin da tempi non sospetti (2), da un lato ammesso la possibilità di introdurre nel codice penale (alcuni) delitti ambientali (3) e, dall'altro, la necessità di applicare anche a questa tipologia di reati, ben spesso commessi a vantaggio o nell'interesse dell'impresa, la disciplina di cui alla D.Lgs. n. 231/2001, non possiamo essere sospettati - come talvolta purtroppo ancora capita - di « stare dalla parte degli inquinatori ».

Le nostre critiche, infatti, sono state sempre rivolte alle scelte di politica criminale e alla tecnica normativa, spesso le une non meditate, l'altra trasandata, ciò che, inevitabilmente, si è tradotto e si traduce, in inefficacia e inefficienze gravi del sistema repressivo. Trasformandosi, così, il modello penale proposto, spesso con tanto e ingiustificato entusiasmo, in una meccanismo se non addirittura utile, questo sì, agli inquinatori, quanto meno « neutro » e certamente per nulla dissuasivo (4).

### Note:

✓ Prof. Aff. di Diritto penale dell'ambiente - Università degli studi di Pavia.

(1) Si vedano, ad esempio, le intitolazioni dei comunicati apparsi sulle *newsletters* di *Vigilanzambientale.it* di fine aprile ove si allude a « pene esemplari » e a « giri di vite » o di « dichiarata soddisfazione » e « plauso ». Al riguardo, Santoloci, *Editoriale*, del 26 aprile 2007, in *www.dirittoambiente.com*.

(2) Si veda, *ex plurimis*:

- A.L. Vergine, voce *Inquinamento delle acque*, *Dig./pen.*, vol. VII. Torino, 1993, 101;
- A.L. Vergine, *L'Italia ha sottoscritto la Convenzione del consiglio di Europa sulla protezione dell'ambiente mediante il diritto penale*, *Dir. pubbl. comp. e europeo*, 2001, 418.

(3) Si veda:

- A.L. Vergine, *Valutazioni critiche in tema di tutela dell'ambiente nel diritto penale*, in *Riv.trim. dir. pen. ec.*, 1996, 1216, laddove si sottolinea il ruolo promozionale o simbolico, utilizzando l'aggettivo nel senso positivo Jungiano, che potrebbe rivestire la scelta di collocare nel codice penale alcune delle fattispecie ambientali.

Ancora recentemente:

- Paliero, *Riforma penale in Italia e dinamica delle fonti: una paradigmatica*, in *RIDPP*, 2004, 1111 e segg., si è espresso dichiarandosi « più sommessamente scettico », rispetto a Paolo Grossi, v. nota (1) del lavoro di Paliero, « sull'idea di centralismo assoluto del codice penale » ed al proposito richiama l'esperienza spagnola che « ha ottenuto un risultato paradossale: ciò che è uscito dalla porta è rientrato dalla finestra del sistema [...] forgiando direttamente strumenti di recupero della legislazione speciale, attraverso norme penali in bianco, o attraverso elementi normativi, che rischiano di fagocitare l'intero 'tipò, rendendo di conseguenza esangue la tipicità penale », 1014-5.

Dello stesso avviso:

- Fiandaca, *Relazione introduttiva*, in (cura di Donini) *Modelli ed esperienze di riforma del diritto penale complementare*, Milano, 2003, 5, che ha sottolineato il carattere eccessivamente utopistico di un diritto penale solo codicistico, rilevando il carattere anacronistico della proposta che « fa poco i conti con la complessità delle società contemporanee di fronte ad esigenze di tutela non solo crescenti, ma anche diversificate per campi di materia, a loro volta necessitanti di regolamentazioni dettagliate a carattere specialistico, la pretesa di ridurre tutto il diritto penale a un decalogo di poche fattispecie fondamentali, equivale a una nobile illusione ».

(4) Si veda:

- Storioni, *Angoscia tecnologica ed esorcismo penale*, *RIDPP*, 2004, pagg. 80-81, che sottolinea, ragionando in generale in tema di disciplina (penale) delle attività rischiose - alle quali a buon diritto appartengono anche quelle governate dalla normativa ambientale - come « la riflessione razionale, così come l'analisi empirica, [...] consentano agevolmente di pervenire alla conclusione di una scarsissima capacità di tutela del diritto penale rispetto ai rischi che ci occupano [...] La capacità del diritto penale si mostra, quindi, ben modesta [...] Ma non è questa, opinione che gode di buona stampa. Vuoi perché essa è frustrante e riduttiva del ruolo intellettuale e professionale del penalista, sia perché si crede ingenuamente nelle possibilità taumaturgiche del diritto penale, fatto è che una parte della dottrina penale non solo non condivide questa posizione bollandola come rinunciataria, ma - a volte - la condanna come volta (obiettivamente o subiettivamente poco importa) a proteggere gli autori di quei (quali?) gravi illeciti ».

### L'annunciata revisione del codice ambientale

Un anno or sono entrava in vigore il cosiddetto codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), prodotto innegabilmente scadente e necessitante, come è stato prontamente segnalato dalla dottrina di settore (una volta tanto unanime) (5), di immediati, numerosi e importanti, interventi modificativi tendenti a migliorarne, almeno in qualche misura, l'insufficiente assetto.

Il Ministro dell'Ambiente, che ha iniziato il proprio mandato poco dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, da un lato ha cercato di «tamponare» i difetti più evidenti (6), dall'altro ha prontamente incaricato una Commissione perché provvedesse, secondo quanto stabilito dalla legge delega n. 308/2004, alla correzione e revisione dello stesso.

E, peccando di ingiustificato (ma soprattutto, ingiustificabile, considerato l'immane lavoro che avrebbe dovuto svolgere) ottimismo, il Ministro annunciava insieme l'inizio e la prossima fine dei lavori (7).

I termini indicati non sono stati, ovviamente, rispettati, ma la Commissione ha lavorato e ha celermente proposto un primo, ridotto, decreto legislativo (già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore (8)) ed una proposta di d.d.l. di modifica, in specie della parte quarta (rifiuti) e in minor misura della parte terza (acque) del D.Lgs. n. 152/2006, che è stata approvata dal Consiglio dei Ministri il 12 ottobre 2006.

L'iter di detto disegno di legge, tuttavia, «ha subito un rallentamento... dovuto a diversi fattori» (9) e solo il 15 marzo 2007, dopo più di quattro mesi, sullo stesso si è espressa la Conferenza Stato-Regioni che, in prima battuta, lo ha bocciato, sia pure condizionatamente (10), per poi approvarlo, con importanti modifiche, appena 15 giorni dopo (11).

Pochi giorni dopo questa «promozione», mentre in Parlamento, nella evidente indifferenza generale, continuavano a giacere numerosi progetti (alcuni anche abbastanza recenti (12)) tendenti a introdurre nel codice penale determinati delitti ambientali, è stato annunciato, con grande risalto anche sulla stampa quotidiana (13), che nel Consiglio dei Ministri del 13 aprile si sarebbe discusso un disegno di legge, di iniziativa dei Ministri dell'Ambiente e della Giustizia, anch'esso tendente a introdurre nel codice alcuni delitti ambientali.

Tuttavia, in quella data la proposta non è stata discussa.

### La prima iniziativa di riforma

Va da sé, che sia il testo del disegno di legge, che quello della sua, invero assai esile, relazione tecnico-normativa, circolavano fra gli addetti ai lavori, e la loro lettura ha lasciato a dir poco sconcertati.

Come sempre la tecnica di redazione era assolutamente approssimativa; le scelte di politica criminale sembravano orientate più a ottenere un mero effetto simboli-

co (14) di tranquillizzazione dei cittadini estremamente preoccupanti di eventuali «disastri ambientali» (15), piuttosto che rappresentare il frutto di meditate valutazioni in termini di efficacia-efficienza del sistema proposto; la

### Note:

(5) Si vedano, per tutti, i commenti critici raccolti da:  
- F.Giampietro (a cura di), *Commento al Testo Unico ambientale*, Ipsoa, 2006.

(6) Provvedendo, con l'avviso pubblicato sulla G. U. 26 giugno 2006, n. 146, a dichiarare che ben 17 dei decreti interministeriali attuativi del c.d. Codice Ambientale, «non possono considerarsi giuridicamente produttivi di effetti» in quanto non sottoposti al controllo preventivo della Corte dei Conti come previsto dalla legge n. 241/1994 e successive modifiche.

(7) Si veda:

- Dragani, *Riformulazione del D.Lgs. n. 152/2006, tabella di marcia e priorità del Governo*, in [www.reteambiente.it](http://www.reteambiente.it), ove si legge testualmente:

«la vera e propria riformulazione del D.Lgs. n. 152/2006 arriverà, invece, tramite altri e futuri provvedimenti (da adottarsi in forza della medesima delega, che legittima interventi governativi al D.Lgs. n. 152/2006, entro due anni dall'emanazione di quest'ultimo) che saranno adottati secondo la seguente tempistica: rivisitazione della disciplina acque e rifiuti entro il 30 novembre 2006, totale riformulazione del D.Lgs. n. 152/2006 entro gennaio 2007»

(8) D.Lgs. n. 284/2006, in G. U. 24 novembre 2006, n. 274.

Per un'efficace sintesi dello stesso, si veda:

- Vattani, *Entra in vigore il primo decreto correttivo del T.U. ambientale*, in [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com)

(9) In questi termini, più allusivi che chiarificatori, si è espresso, testualmente, l'on. Sauro Turroni, Presidente della Commissione per la riforma del T.U. ambientale.

Al riguardo, si veda:

- *Stato di attuazione della revisione del D.Lgs. n. 152/2006 al 15 febbraio 2007*, in [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com).

(10) «Il 15 marzo 2007 la Conferenza Stato-Regioni ha espresso parere negativo sullo schema di decreto legislativo di modifica del D.Lgs. n. 152/2006 approvato dal Governo in prima lettura il 12 ottobre 2006, ponendo come condizione per un suo futuro *placet* l'accoglimento di alcune proposte emendative».

Così Dragani, *Speciale D.Lgs. n. 152/2006. Check point*, in [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com).

(11) Così Dragani, in *Speciale D.Lgs. n. 152/2006, loc. cit.*:

«Il 29 marzo 2007 in sede di conferenza Unificata è stata raggiunta un'intesa su una nuova formulazione del decreto legislativo correttivo del Codice ambientale che, accogliendo le proposte degli enti locali, permette di superare il parere negativo pronunciato il precedente 15 marzo».

(12) Se ne vedano alcuni in, *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2006, 816 e segg.

(13) Per tutti, si veda, *Il sole24ore*, 13 aprile 2007.

(14) Così Donini, *Per un codice penale delle mille incriminazioni: progetto di depenalizzazione in un quadro del 'sistemà*, in *Dir.pen.proc.*, 2000, 12, 1654: «Il diritto penale ha una funzione simbolica - l'unica sua funzione assolutamente indiscutibile».

(15) Si veda:

- Alessandri, *Un esercizio di diritto penale simbolico: la c.d. tutela penale del risparmio*, in (a cura di Bertolino Forti), *Scritti per Federico Stella*, vol. II, Napoli, 2007, pag. 929, che sottolinea come:

«anche a voler ammettere - per un momento e per ipotesi - che al diritto penale non resti ormai da assumere, almeno prevalentemente, che un ruolo espressivo o simbolico (ma come dimenticare il dolore e le sofferenze che procura), anche in questa prospettiva sarebbe necessario un minimo di coerenza e di attendibilità complessiva, altrimenti il messaggio rassicurante che gli si vorrebbe affidare ne esce distorto o poco o nulla convincente».

manca di qualsiasi norma di coordinamento con la legislazione complementare, infine, faceva temere irrisolvibili problemi di concorso-assorbimento-specialità tra le diverse fattispecie (codicistiche e di leggi complementari) destinate, perciò, a una difficilissima convivenza.

Quanto alla insufficiente tecnica di redazione, basti a confermare il nostro severo giudizio, la lettura della rubrica dell'articolo 452 *bis* e della condotta ivi descritta al comma uno.

L'una, litiga con l'altra.

La rubrica fa riferimento alla **violazione** (inevitabilmente dolosa, trattandosi di delitto) **delle disposizioni** in materia ambientale; nella condotta, invece, si fa riferimento al comportamento di chi **in violazione** di specifiche disposizioni in materia ambientale **determina** un'alterazione dello Stato di certe matrici ambientali.

In altri termini, per pervenire alla condanna dell'imputato si dovrà provare, «oltre ogni ragionevole dubbio», che l'agente ha preveduto e voluto, come conseguenza della volontaria violazione di una specifica norma della legislazione ambientale, la alterazione di una delle risorse indicate.

Prova ben più difficile di quella della previsione e volontà della sola violazione di legge - a prescindere dalle conseguenze che da questa possano derivare alle matrici ambientali, che al più potrebbero costituire un evento, oppure una circostanza, aggravante - che, invece, a prima lettura della rubrica, sembrava essere richiesta.

E che il legislatore abbia sbagliato nello scrivere la rubrica e, invece, volesse punire proprio la alterazione dolosa delle matrici e non la semplice violazione di legge (che, per altro, in quanto tale, è già punita dalla legislazione complementare) è dimostrato *ad abundantiam* dalla ancora più esplicita condotta punita all'articolo 452 *quater* laddove, sotto la rubrica, anch'essa imprecisa e fuorviante, «violazione per colpa delle disposizioni in materia ambientale» si punisce il comportamento di chi, **in violazione** delle suddette norme, **determina per colpa** la alterazione delle citate matrici ambientali.

Il fatto, poi, che questa previsione colposa costituisca anche un reato proprio, essendo punibili ai sensi della stessa solo quei soggetti che svolgano «attività di impresa», non è dato sapere se rappresenti il frutto di una più o meno avveduta scelta di politica criminale (16), piuttosto che una ulteriore conferma della sciattezza con cui si redigono queste previsioni normative.

Ma molti altri, i difetti caratterizzanti quella proposta, dei quali qui non merita dare conto proprio per non essere stata neppure presa in considerazione nella seduta del Consiglio dei Ministri del 13 aprile.

Comunque, quali che ne siano state le ragioni, nonostante i proclami dei giorni precedenti, in quel Consiglio ci si è limitati a rinviare la questione alla successiva riunione, e, mentre il 18 aprile veniva comunicato alla Presidenza del

Senato un ennesimo d.d.l., il n. 1508, recante «Disposizioni concernenti i delitti contro l'ambiente», che poco si discostava da quello non discusso cinque giorni prima (17), il 24 aprile il Consiglio dei Ministri approvava un disegno di legge tendente a introdurre nel codice penale alcuni delitti ambientali, ma «altro» e completamente diverso da quello il cui testo era stato fatto circolare e che era stato inserito nell'ordine del giorno del precedente consiglio dei ministri (e anche «altro» rispetto al d.d.l. comunicato alla Presidenza del Senato solo cinque giorni prima).

### Il d.d.l. approvato dal Governo

Non possiamo che compiacerci del fatto, non solo perché la proposta precedente, si è già detto, era da criticare pesantemente, ma anche perché quella approvata, pur se necessitante di (molte) correzioni e (importanti) miglioramenti, presenta alcuni contenuti condivisibili.

L'entusiasmo che la proposta ha suscitato in alcuni commentatori, tuttavia, ci sembra sinceramente fuori luogo. Non solo perché il testo non è, come si è appena detto, immune da critiche - sia sotto il profilo squisitamente tecnico, che sotto quello delle scelte di politica criminale -, ma anche, e soprattutto, perché l'entrata in vigore di questi delitti ambientali, è talmente lontana nel tempo (18) da spegnere qualsiasi euforia.

Anche ad essere ottimisti, e nel nostro settore ci vuole molto coraggio ad esserlo, tali delitti non potranno essere «operativi» prima di tre anni, al netto da qualsiasi «infortunio» governativo.

Infatti, è lo stesso decreto che all'art. 5, comma 2, prevede che le disposizioni relative ai delitti ambientali «acquistano efficacia» (19) solo alla data di entrata in vigore dell'emanando decreto legislativo concernente il riordino, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni legislative concernenti illeciti penali e amministrativi in materia di difesa dell'ambiente e del territorio che, ex art. 3, comma 1, del d.d.l., dovrà, a sua volta, essere adottato entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge di cui oggi si discute e che non riusciamo a immaginare possa essere approvata definitivamente, soprattutto considerati i suoi contenuti di non certo irrilevante impatto politico e sociale, in tempi brevi.

### Note:

(16) Si rimanda alla Parte seconda di questo articolo, in questa *Rivista*, 2007,9.

(17) E la collocazione temporale della comunicazione è piuttosto...curiosa.

(18) Ci verrebbe da aggiungere: per fortuna per le ragioni che illustreremo nella Parte seconda di questo articolo, in questa *Rivista*, 2007,9.

(19) Non può non destare perplessità l'inusuale espressione utilizzata dal legislatore

### Le disposizioni condivisibili

Abbiamo, in precedenza affermato che alcune delle previsioni del d.d.l. sono condivisibili, mentre altre sono criticabili.

La nostra indagine prenderà le mosse dalle prime.

L'autocitazione è esercizio sgradevole, pertanto ci limitiamo a confermare (20) apprezzamento per il fatto che si sia proposto di dare attuazione, seppure molto tardiva, a quanto disposto dalla legge delega n. 300 del 2000 che già prevedeva che il decreto legislativo sulla responsabilità da reato delle persone giuridiche dovesse concernere anche i reati ambientali (21)

Tuttavia..... non c'è rosa senza spine.

La fretta è sempre stata pessima consigliera del legislatore, in specie di quello ambientale.

E quando si pretende di discutere, ad ogni costo, in consiglio dei ministri, un disegno di legge che ad una più attenta lettura - operata dagli stessi proponenti, si deve presumere - è risultato evidentemente mal redatto, quale soluzione più facile, e più rapida soprattutto, che quella di sostituirlo con altro già pronto, che chissà da quanto tempo si impolvera in un vecchio armadio del Ministero? E, infatti, ecco spiegata la piccola magia.

Dopo soli 10 giorni dalla «mancata discussione», si riesce a far approvare un d.d.l. completamente diverso e molto meglio articolato del precedente. Tuttavia, il nuovo sa già di.... vecchio.

Infatti, la lodevole iniziativa di ampliare l'ambito di operatività del D.Lgs. n. 231/2001, di cui all'art. 2 del d.d.l., se dimostra l' apprezzabile sensibilità del legislatore per il problema e la volontà di risolverlo, segnala anche la «vetustà» dell'articolato, proponendosi l'introduzione di un art. 25 *sexies* che .... è già in vigore da due anni (22).

Possibile una distrazione del genere? Senz'altro sì.

Accettabile? Senz'altro no.

### Il principio di specialità

Andiamo avanti: insistendo il legislatore nel prevedere delitti caratterizzati dalla cosiddetta doppia illiceità, scelta sulla quale si può anche non essere d'accordo, va condiviso, in qualche misura, il disposto di cui all'art. 3, comma 3 n. 2 del d.d.l.

In esso si stabilisce che nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del medesimo articolo, il governo dovrà provvedere a disciplinare « il principio di specialità tra le sanzioni amministrative e le sanzioni penali e introdotte dalla presente legge, nel senso che ai fatti puniti ai sensi del titolo VI *bis* del libro II del codice penale si applichino soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di ambiente».

Le espressioni impiegate dal legislatore per esprimere il principio ci hanno costretto, tuttavia, a delimitare, con

l'inciso « in qualche misura», la portata del nostro apprezzamento.

L'idea è pienamente condivisibile; l'ambito in cui la si è voluta operante, ci sembra, invece, troppo ristretto (23); la forma utilizzata per esprimerla, poi, è decisamente infelice (24).

### Il traffico illecito di rifiuti

Piace credere che la previsione del delitto di «traffico illecito di rifiuti» di cui all'art. 452 *septies*, abbia il significato di conferma della necessità che detto delitto - oggi, con qualche (importante) differenza non solo lessicale, previsto e punito dall'art. 260 del T.U.A. - sia collocato nella sede in cui fin dall'inizio si era immaginato avrebbe dovuto, e dovesse stare e che, invece, e solo per ragioni di...necessità ed urgenza, fu introdotto in un *corpus* normativo inadatto, per usare una metafora (25), ad accoglierlo.

### Note:

(20) Si vedano:

- A.L. Vergine, *L'Italia ha sottoscritto, loc.cit.*;
- A.L. Vergine, *A proposito dell'art. 53 bis, D.Lgs. n. 22/1997, RTDPE*, 2001, 1023

(21) Il Consiglio dei Ministri n. 46 del 13 aprile 2007 ha approvato uno schema di disegno di legge per il conferimento al Governo della delega all'emanazione di un testo unico per il riassetto e l'aggiornamento della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nel quale tra l'altro si propone l'ampliamento del novero dei reati che comportano la responsabilità delle imprese ex D.Lgs. n. 231/2001

(22) Detto articolo, infatti, è stato inserito con la legge n. 62/2005, art. 9, e riconduce alla responsabilità d'impresa anche il compimento dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato

(23) I rapporti di «convivenza» non si pongono certo solo tra illeciti penali e illeciti amministrativi che disciplinano uno stesso fatto, ma anche tra illeciti penali.

(24) Nel punto 2 del comma 3 dell'art. 3, infatti, il legislatore, nel proporre un'inversione della regola di cui all'art. 9, comma 1 della legge n. 689/1981, allude al «principio di specialità tra sanzioni amministrative e sanzioni penali».

Ma il principio di specialità risolve problemi di «convivenza» tra norme che disciplinano lo stesso fatto, non tra sanzioni che puniscono lo stesso fatto. Nel caso, dando la prevalenza alla norma, penale o amministrativa statale, che sia «speciale» rispetto all'altra.

Stesso principio, regola la questione quando uno stesso fatto sia punito da due fattispecie penali ex art. 15, cod.pen.

Intendendosi per norma speciale quella che «descrive un fatto che presenta tutti gli elementi del fatto contemplato dall'altra [...] e inoltre uno o più elementi specializzanti.

Specializzante può essere :

- a. un elemento che *specifica* un elemento del fatto previsto dalla norma generale;
- b. un elemento che *si aggiunge* a quelli espressamente previsti nella norma generale», così Marinucci Dolcini, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2006, pag. 383.

(25) Sul come e il perché si è arrivati alla introduzione nel D.Lgs. n. 22/1997 del delitto di cui all'art. 53 *bis*, si rimanda a:

- A.L. Vergine, *A proposito, loc.cit.*;
- Bernasconi Guerra, *Sub art. 53 bis*, in ( a cura di) Giunta, *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, Padova, 2005, 1216 e segg.

### Fattispecie penali rilevanti

Ancora, ci pare da valutare positivamente - sia pure con tutte le cautele del caso - la previsione dell'art. 452 *duodecies* che prevede la punibilità anche per colpa dei delitti ambientali che si propone di introdurre nel cod. pen. (26)

Interessante, poi, la specifica previsione del delitto ambientale in forma organizzata di cui all'art. 452 *nonies*, che si giustifica e legittima anche considerate le modifiche apportate alla condotta di cui all'attuale art. 260, D.Lgs. n. 152/2006 (27)

Altrettanto interessante, il reato di «danneggiamento delle risorse economiche ambientali» che si ipotizza di introdurre nel Titolo ottavo del libro secondo tra i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio; anche se la tecnica di redazione della norma non è certo particolarmente raffinata, quanto meno *sub specie* rispetto del principio di precisione e determinatezza (28).

### Il delitto di omessa bonifica

Anche se è «nascosto» da una rubrica a dir poco imprecisa (29), va apprezzato, *pro quota parte* (30), il delitto di omessa bonifica, non più costruito secondo l'attuale modello, dai più pesantemente criticato, per il quale si punisce «chi cagiona l'inquinamento...se non provvede alla bonifica» (31), ma in cui, come nel «vecchio» art. 58, D.Lgs. n. 152/1999 (32), si punisce il destinatario dell'ordine di bonifica che non ottempera allo stesso.

Sul fatto che pene accessorie e confisca siano state disciplinate in una stessa norma non siamo d'accordo, ma va da sé che non può non condividersi sia la proposta che dalla condanna per detti reati conseguano di diritto le pene accessorie della interdizione dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e la incapacità a contrattare con la P.A., sia quella per la quale è sempre disposta la confisca dei mezzi e degli strumenti utilizzati per la commissione del delitto di traffico illecito di rifiuti e delle sorgenti radioattive o del materiale nucleare per la commissione del delitto di cui all'art. 452 *octies* (anche se non comprendiamo perché, in questo caso, non si sia preveduta la confisca pure dei mezzi e degli strumenti utilizzati per detto traffico).

### Il ravvedimento operoso

Il «ravvedimento operoso» di cui all'art. 452 *quinqüiesdecies*, pur esponendosi a qualche critica - se non altro in quanto, contrariamente al disposto del comma 4 dell'art. 56, si ritiene sufficiente che il reo si «adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze» per applicargli una (corposa) attenuante ad effetto speciale - costituisce comunque «un'apprezzabile disposizione premiale» (33).

### L'estinzione agevolata di illeciti

Merita un cenno, poi, l'art. 3 del quale si valuta positivamente, oltre alla già citata volontà di disciplinare i rapporti tra (una parte della) legislazione speciale e le previsioni del codice penale, la previsione di inserimento nella legislazione sanzionatoria complementare di una «procedura di estinzione agevolata delle violazioni contravvenzionali e amministrative» sulla falsa riga del modello di cui agli artt. 19 e segg. del D.Lgs. n. 758/1994 in materia di salute e sicurezza sul lavoro (34) e l'imposizione della abrogazione esplicita di tutte le norme della legislazione

#### Note:

(26) Ovviamente solo di quelli non strutturalmente incompatibili con il rimprovero colposo, come ad es. il delitto di «frode ambientale», infatti l'art. 452 *duodecies* limita l'espressa previsione colposa ai soli delitti di cui dall'art. 452 *bis* all'*octies*.

Ma l'ipotizzabilità di un reato colposo di traffico illecito di rifiuti ci lascia perplessi, a meno di non voler credere, *rectius*: dover credere (come si dirà nella Parte seconda di questo articolo, *loc.cit.*), che le condotte colpose ed illegittime di cessione, acquisto, trasporto ecc. si trasformino da contravvenzioni colpose in delitto colposo soltanto in ragione della «ingente» quantità dei rifiuti trattati.

(27) In specie, ci si riferisce alla cancellazione del riferimento, nella condotta, all'«allestimento di mezzi e attività continuative e organizzate» e alla modifica della rubrica del delitto che vede eliminato il riferimento «alle attività organizzate»

(28) Si fa riferimento ad esempio, all'impiego di espressioni quali: «offendere ...in modo tale da pregiudicare l'utilizzo» o «imprese di rilevante interesse»

(29) Il delitto punisce una condotta omissiva, quindi, e meglio, avrebbe dovuto essere rubricato come «Omessa bonifica».

Sul punto si veda:

- A.L. Vergine, *Rifiuti e scarichi: profili sanzionatori*, in questa Rivista, 2006, 5, pag. 475.

(30) Per il giudizio solo parzialmente positivo, si rinvia alla Parte seconda di questo articolo, *loc.cit.*

(31) Sui (gravi) problemi interpretativi che si sono incontrati nella pratica applicazione della norma, si vedano:

- Anile, *La disciplina della bonifica dei siti contaminati: aspetti penalistici*, in (a cura di F. Giampietro), *La bonifica dei siti contaminati. I nodi interpretativi, giuridici e tecnici*, Milano, 2001, pag. 222 e segg.;

- Micheletti, *Sub art. 51 bis*, in (a cura di Giunta), *Codice commentato*, cit., 1126 e segg.;

- Muscatiello, *La tutela penale dell'ambiente (il diritto e il rovescio)*, § 2.2.4. *Sindacato giurisdizionale*, in AA.VV. *Diritto penale dell'ambiente*, Bari, 2006, pag. 73.

(32) Sul punto, si veda:

- Vergine, *Commento al D.Lgs. n. 152/1999*, in (a cura di Paliero Palazzo) *Commentario breve alle leggi penali complementari*, Padova, 2003, pag. 12 e segg.

(33) Si rinvia a:

- Plantamura, *op.cit.*, pag. 232

(34) Iniziativa, che anche questa in tempi non sospetti, avevamo, senza alcun successo, anzi, caldeggiato. Al riguardo:

- A.L. Vergine, *Verso un diritto penale non esclusivamente retributivo*, in (a cura di Anghinelli Zatti), *Advanced Environmental Lectures 2002, European School for Advanced Studies in Integrated Environmental Management*, Pavia, 2002, pag. 45 e segg.

complementare incompatibili con quelle introdotte nel codice penale.

### La delega per il coordinamento

Infine, anche in ragione di ciò che affermeremo in prosieguo, si valuta molto positivamente la previsione del comma 5 con il quale si autorizza il Governo a «apportare alle fattispecie introdotte dagli artt. 1 e 2 della presente legge, tutte le modifiche necessarie a coordinare il presente intervento legislativo con l'assetto normativo previgente al fine di evitare duplicazioni, lacune e sovrabbondanze, anche alla luce della normativa europea eventual-

mente introdotta in materia di tutela penale dell'ambiente nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di entrata in vigore del decreto o dei decreti delegati».

Ma forse il Governo avrebbe, meglio, dovuto prevedere che potessero essere apportate alle fattispecie introdotte dagli artt. 1 e 2 **anche** le modifiche necessarie per renderle del tutto coerenti con i principi base di un diritto penale costituzionalmente orientato e potenzialmente efficace.

E per giustificare questa affermazione passiamo a esaminare gli aspetti critici della proposta.

## LIBRI

### Finanziaria 2007 - Lavoro

**Guida pratica alle novità in materia di lavoro, fisco, previdenza e sicurezza**

2007, € 12,00

Il testo è una rassegna dettagliata delle principali novità normative introdotte dalla legge **Finanziaria 2007**.

Tra i numerosi interventi previsti dal legislatore, il volume presenta quelli più pertinenti al settore del lavoro, con particolare attenzione agli aspetti giuslavoristici, fiscali, previdenziali e di igiene e sicurezza.

Oltre alle rilevanti **novità di natura fiscale**: nuove aliquote, addizionali, deduzioni e detrazioni d'imposta, oneri deducibili, Irpef e Irap e auto aziendali, sono da considerarsi di pari importanza gli aspetti di **natura previdenziale** che hanno visto, oltre al Tfr e alla previdenza complementare, novità riguardanti le aliquote contributive, l'inail, gli assegni familiari, la cig, le evasioni contributive e il lavoro nero, oltre a novità per alcune categorie di lavoratori.

Infine sul **piano giuslavoristico** alcuni importanti interventi riguardano l'appalto, l'apprendistato, le assunzioni obbligatorie, l'avviamento al lavoro, i congedi, l'orario e il part time.

A completamento del volume sono state inserite le tabelle sulle nuove sanzioni e sulle nuove aliquote contributive e fiscali, detrazioni d'imposta e addizionali regionali.



#### Per Informazioni

- **Servizio Informazioni Commerciali Ipsoa**  
(tel. 02.82476794 - fax 02.82476403 -  
e-mail: [info.commerciali@ipsoa.it](mailto:info.commerciali@ipsoa.it))
- **Agente Ipsoa di zona** ([www.ipsoa.it/agenzie](http://www.ipsoa.it/agenzie))
- **www.ipsoa.it**
- **Ufficio Vendite Dirette Indicialia**  
(tel. 06.5196111 - fax 06.51961145)
- **Agente Indicialia di zona** ([www.indicialia.it](http://www.indicialia.it))